

**MANTENIMENTO DIRETTO E INDIRETTO
DELLA PROLE E DEI FIGLI MAGGIORENNI
PROF. MAURO PALADINI**

SOMMARIO: 1. Sulla necessità della previsione di un assegno anche nel regime di affidamento condiviso. – 2. La misura del contributo di mantenimento. – 3. Validità e contenuto degli accordi tra genitori. – 4. Pagamento delle spese straordinarie. – 5. Cause di riduzione dell'assegno. – 6. Figli naturali e competenza all'adozione del provvedimento ex art. 148 c.c. – 7. Mantenimento dei figli maggiorenni. – 8. Legittimazione processuale del figlio maggiorenne. – 9. Figli maggiorenni portati di handicap grave.

1. L'art. 155, comma 4, c.c. stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Su tale disposizione non mancano dubbi e differenze interpretative.

Secondo una prima tesi, il legislatore si sarebbe limitato ad esplicitare quanto già ritenuto e applicato in giurisprudenza sotto il vigore dell'abrogato art. 155 c.c., esplicitando, da un lato, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non già in ragione del 50%, bensì in proporzione al reddito di ciascuno di essi, e, dall'altro, i parametri per la quantificazione dell'eventuale contributo di mantenimento necessario a rendere effettiva l'attuazione del principio di proporzionalità.

Secondo una diversa impostazione, invece, nell'affidamento condiviso il contributo di mantenimento dovrebbe ritenersi un istituto "eccezionale", che il giudice è chiamato ad applicare soltanto in via di "residualità" rispetto alla regola secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento in via diretta, nei rispettivi tempi di permanenza con sé del minore.

Pronunciandosi *incidenter tantum* nell'ambito di una controversia in tema di divorzio, la Suprema Corte¹ ha dimostrato di preferire nettamente la prima interpretazione, affermando che l'affidamento condiviso è fondato sull'esclusivo interesse del minore ed attiene alla sua qualità di vita, ma non può comportare necessariamente, in ordine al mantenimento dei figli, un pari obbligo patrimoniale a carico dei genitori, nel senso che dall'affidamento condiviso debba discendere l'obbligo per ciascun coniuge di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli.

Si tratta di un'impostazione condivisibile, tanto più che la nuova regola di affidamento include espressamente la possibilità di diversi tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, sicché non si comprenderebbe la ragione per cui, proprio contestualmente all'affermazione del "principio di proporzionalità", il contributo di mantenimento possa diventare istituto "residuale ed eccezionale".

La giurisprudenza successiva² ha confermato tale orientamento, affermando che l'affidamento condiviso non comporta in modo "automatico" la contribuzione *diretta* ai bisogni dei minori, atteso che i due istituti tutelano interessi distinti. Il primo attiene all'interesse del minore, tutelato in vista del suo equilibrato sviluppo psico-fisico, a perpetuare lo schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, mentre l'assegno ha natura "patrimoniale-assistenziale" (cd. assistenza materiale), ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette al raggiungimento di detto sviluppo psico-fisico del minore (senza esclusione del relativo obbligo in caso di raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ove detto assegno si renda comunque necessario).

L'assenza di una correlazione bi-univoca tra l'affidamento condiviso, e la contribuzione diretta, emerge pure dal dato testuale dell'art. 155, comma 4, c.c., il quale conferma altresì che l'affidamento condiviso non determina in alcun modo la caducazione tout court dell'obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire con la corresponsione di un assegno al mantenimento dei figli, che anzi, va correlato alle loro esigenze di vita ed al contesto familiare e sociale di appartenenza.

2. La giurisprudenza³ è unanime nel ritenere che, in seguito alla separazione personale dei coniugi o al divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.

¹ Cass., sez. I, 18 agosto 2006 n. 18187, in *Fam. Dir.*, 2007, 4, p. 345, con nota di M. DOGLIOTTI

² Trib. Bari 1 febbraio 2008, Giurisprudenza Barese.it, 2008

³ Da ultimo, Cass., sez. I, 28 gennaio 2009 n. 2191

Ai fini della valutazione della congruità dell'assegno, deve aversi riguardo al concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte. Il Giudice deve tenere conto, altresì, dell'aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.

Il contributo per il figlio minore è determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e soggiorno presso il genitore non affidatario⁴.

Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della l. 19 maggio 1975, n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione⁵.

3. Rispetto alle regola di proporzionalità, la legge fa salva l'ipotesi di accordi «sottoscritti dalle parti».

Riguardo alla possibile tipologia di siffatti accordi, si possono prendere in considerazione le seguenti ipotesi.

A. Accordi con cui uno dei genitori, nell'ambito della regolazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione, assume integralmente su di sé l'obbligo di mantenimento della prole. Posto che nei confronti dei figli ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento *per l'intero*, non vi sono ragioni per escludere la validità di un tale accordo.

B. Accordi con cui un genitore si impegna al versamento di una somma a titolo di mantenimento per un determinato periodo di tempo, a prescindere da peggioramento delle proprie condizioni economiche e da quelle dell'altro genitore.

Anche in questo caso, occorre considerare che si tratta di pattuizione certamente favorevole nell'interesse della prole, che previene la possibilità che il genitore faccia valere in senso riduttivo della propria obbligazione di mantenimento il mutamento di circostanze a sé sfavorevoli.

C. Accordi con cui il genitore dà attuazione all'obbligazione di mantenimento mediante il **trasferimento di beni**.

Deve affermarsi che l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli. Un tale accordo è certamente valido ai sensi dell'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti. Esso non integra gli estremi di una liberalità donativa, ma assolve ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento.

Qualora il genitore non abbia trasferito, ma si sia obbligato in tal senso, l'obbligo stesso è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

L'obbligazione di trasferimento è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell'accordo che l'ha estinta⁶.

Secondo una pronuncia di merito⁷ le parti potrebbero convenire l'espressa riserva a favore dei figli del godimento dei frutti del bene trasferito fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.

L'atto traslativo potrebbe essere, tuttavia, impugnato da eventuali creditore del genitore disponente. In tal caso, l'attribuzione del bene deve qualificarsi come atto a titolo oneroso, con il maggiore aggravio probatorio facente carico al creditore attore.

Una pronuncia della Suprema Corte⁸ fa salva l'ipotesi che, prima del trasferimento del bene, sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un'attribuzione a titolo gratuito.

⁴ Cass., sez. I, 3 agosto 2007 n. 17055

⁵ Trib. Bari, sez. I, 18 gennaio 2008, n. 154, *Il merito* 2008, 7-8, 30

⁶ Cass., sez. II, 21 febbraio 2006 n. 3747.

⁷ Trib. Reggio Emilia 23 marzo 2007, *Giur Merito* 2007, 12, 3183

⁸ Cass., sez. III, 26 luglio 2005 n. 15603

- D. Accordi con cui il genitore pretenda di definire il mantenimento del figlio attraverso il versamento di una somma *una tantum* o mediante il trasferimento di un determinato bene. Appare discutibile, in tal caso, che il genitore tenuto al mantenimento possa liberarsi attraverso un atto solutorio definitivo e totale. La giurisprudenza solo occasionalmente si è occupata della fattispecie. Una pronuncia di merito⁹ ha affermato «*l'accordo con cui venga pattuito il trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere "una tantum" al suo mantenimento, si può configurare come un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. a titolo di liberalità, ovvero donazione indiretta a favore della prole, e pertanto non soggetto alla forma prevista dall'art. 782 c.c.*».
- Deve ritenersi, invero, che un siffatto accordo sia certamente nullo laddove pretenda di esonerare il genitore dell'obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori.
- E. Accordi con cui i genitori definiscono la misura di partecipazione alle spese straordinarie secondo percentuali diverse dal concorso in ragione della metà ciascuno. Si tratta di accordi certamente validi, perché – come si è detto – nulla impedisce che i genitori, entrambi obbligati per intero al mantenimento dei figli, regolino tra loro la ripartizione della misura di partecipazione all'adempimento dell'obbligo.
- F. Accordi costitutivi di vincoli di destinazioni finalizzati al mantenimento dei figli (art. 2645 *ter* c.c.): in tal senso, il Tribunale di Reggio Emilia¹⁰ ha statuito che «*risponde ad una ottimale, anche perché incondizionata ed integrale, tutela della prole, e va perciò consentito il trasferimento, con atto formale, da un coniuge all'altro, a modifica del regime di separazione personale (o di divorzio) precedentemente instaurato, di taluni beni immobili con il vincolo "erga omnes" di cui all'art. 2645 *ter* c.c., allo scopo di garantire ai figli minori un adeguato e sicuro mantenimento*»..

4. Molto spesso, in sede di separazione giudiziale o consensuale è sancito l'obbligo dei genitori di concorrere al 50% nel pagamento delle cc.dd. «spese straordinarie». Talvolta il provvedimento giudiziale o l'accordo contiene un'esemplificazione di tali spese, ma è frequente che, in relazione al caso concreto, sussista divergenza tra le parti in ordine alla qualificazione della spesa.

Si pongono, quindi, due problemi:

- in primo luogo, quello di stabilire se una determinata spesa debba ritenersi “straordinaria”, laddove non sia collocabile in una delle eventuali categorie elencate nel provvedimento;
- in secondo luogo, se – nel dissenso tra i genitori – colui che abbia provveduto ad eseguire la spesa possa agire per il recupero della quota spettante.

Sono certamente “straordinarie” le spese che comportano un esborso non connaturale all'obbligazione di mantenimento, laddove si tratti di spese mediche e scolastiche. Quanto alle spese sportive – ove le parti non le abbiano espressamente ricomprese e qualificate come straordinarie – se lo sport non è praticato come una disciplina di tipo didattico, ma si configura come un di più rispetto all'attività di studio propria dei figli, occorre valutare le condizioni economiche delle parti ed escluderne la rimborsabilità quando la spesa ecceda le possibilità economiche dei genitori¹¹.

Non si deve equiparare la *spesa straordinaria* alla *decisione di maggiore interesse*: tra le due categorie non sussiste alcun parallelismo e, pertanto, non vi è alcun obbligo di previa concertazione della scelta correlata alle spese mediche straordinarie che non importino assunzione di decisioni di maggior interesse per i figli¹².

Con riguardo al recupero della quota di spese straordinarie nei confronti dell'altro genitore, il problema è quello di stabilire se il genitore creditore, in forza del titolo esecutivo consistente nel provvedimento giudiziario (ordinanza presidenziale, sentenza di separazione, decreto di omologa), possa direttamente agire per l'esecuzione forzata.

Sul punto, il più recente orientamento accolto dalla Suprema Corte¹³ stabilisce che «il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure *pro quota*, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è

⁹ Trib. Siracusa 14 dicembre 2001, Arch. Civ., 2002, 728.

¹⁰ Trib. Reggio Emilia 26 marzo 2007, *Dir. famiglia* 2008, 1 194, con nota di Frezza.

¹¹ App. Firenze 18 novembre 2004.

¹² Trib. Firenze 29 giugno 2005.

¹³ Cass., sez. I; 28 gennaio 2008 n. 1758.

subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia».

In altri termini, il credito al pagamento della quota di spesa straordinaria non è né liquido né esigibile e occorre la verifica giudiziale della riconducibilità degli esborsi sostenuti a quelli contemplati dal titolo.

La competenza in ordine alla predetta controversia va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrando nella competenza funzionale del tribunale¹⁴

5. In materia di possibili ragioni di riduzione del contributo al mantenimento nei confronti dei figli, la giurisprudenza è restrittivamente orientata e attribuisce rilevanza alle sole vicende che cagionino un peggioramento involontario delle condizioni economiche o, quanto meno, indiretto in funzione di scelte esistenziali non coercibili.

La vendita di un immobile da parte dell'obligato al versamento dell'assegno di mantenimento non comporta – ad esempio – la riduzione dell'importo dell'assegno stesso, posto che, per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno, non è invero sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, ma sarà necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione¹⁵.

Nel valutare la capacità patrimoniale del genitore obligato, occorre considerare, invece, gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio¹⁶.

6. Vi è contrasto in giurisprudenza riguardo alla competenza ad adottare il provvedimento di ingiunzione previsto dall'art. 148, comma 2, c.c. nel caso di figli naturali. In forza del richiamo operato dall'art. 261 c.c., l'art. 148 c.c. – benché ricompreso nel capo riguardante i diritti ed i doveri che nascono dal matrimonio – risulta applicabile anche nei confronti dei genitori naturali.

Secondo un primo orientamento¹⁷, deve essere riconosciuta la competenza del tribunale ordinario, giacché la domanda è volta unicamente a dirimere i profili patrimoniali della filiazione naturale, concernenti la misura e al modo con cui ciascuno dei genitori debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del minore, senza investire i profili relativi all'esercizio della potestà genitoriale e all'affidamento.

Soltanto l'eventuale contestualità tra l'adozione delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, determina l'attrazione, in capo al tribunale per i minorenni lo stesso giudice specializzato, della competenza esclusiva a provvedere (così come ritenuto da Cass, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362).

Secondo altro orientamento¹⁸, invece, posto che il tribunale per i minorenni è competente a provvedere per l'affidamento e per il mantenimento dei figli naturali di genitori non coniugati, in caso di inadempimento di quello onerato a versare all'altro un assegno per il mantenimento della prole, il medesimo tribunale può ordinare il versamento diretto del relativo importo da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore in questione.

Con riguardo ai rimedi avverso l'ingiunzione, è intervenuta la Suprema Corte¹⁹ confermando la necessità dell'opposizione nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo inammissibile, invece, il reclamo alla Corte d'Appello.

7. L'art. 155 *quinquies* c.c. prevede che *il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.*

¹⁴ Cass., sez. I, 17 dicembre 2007 n. 26570; Cass., sez. I, 22 agosto 2006 n. 18240

¹⁵ Cass., sez. I, 8 maggio 2008 n. 11487

¹⁶ Cass., sez. I, 16 maggio 2005 n. 10197; Cass., 24 aprile 2001 n. 6017, in *Famiglia*, 2001, 864. Deve considerarsi superato, pertanto, quel diverso orientamento, secondo cui *la formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole*: Cass., sez. I, 22 novembre 2000 n. 15065, in *Fam. Dir.*, 2001, 34.

¹⁷ Trib. Salerno 11 ottobre 2008.

¹⁸ Trib. Min. Catania, 23 maggio 2008, Foro It. 2008, 11, 3111.

¹⁹ Cass., sez. I, 17 aprile 2007 n. 9132.

La norma interviene su aspetti dei rapporti personali ed economici tra genitori e figli, che la giurisprudenza aveva già affrontato sotto il vigore della precedente disciplina, con esiti applicativi che l'odierno legislatore ha in parte confermato e, per altra parte, disatteso.

La prima parte dell'art. 155 *quinquies* c.c. ribadisce il principio sostanziale secondo cui l'obbligo di mantenimento dei figli, previsto dall'art. 147 c.c., non si estingue con la maggiore età, ma perdura fino al conseguimento dell'indipendenza economica o delle condizioni personali o professionali per poterla ottenere (secondo un'interpretazione che – fatta eccezione per talune isolate decisioni di merito – la giurisprudenza assolutamente prevalente aveva già affermato).

È da escludere – secondo la giurisprudenza²⁰ – il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, che non è in grado di rendersi economicamente indipendente per i suoi problemi caratteriali e psicologici legati ad un passato di tossicodipendenza, qualora il ragazzo abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni.

Affinché il contributo di mantenimento sia versato all'altro genitore occorre un provvedimento del giudice, che potrà essere adottato in sede di regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi nella separazione o nel divorzio (o tra conviventi in seguito alla cessazione della relazione *more uxorio*), o anche successivamente in sede di modifica delle relative condizioni.

Circa la valutazione discrezionale del giudice, il versamento diretto al figlio maggiorenne non autosufficiente dovrebbe preferirsi laddove esso sia convivente, ma non stabilmente dimorante con un genitore (come nella classica ipotesi dello studente universitario fuori sede), ovvero esso sia in età adulta ed in quanto tale auspicabilmente chiamato ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero, ancora, nell'ipotesi in cui sussista una consolidata prassi in tal senso²¹.

Parimenti, è necessario derogare alla regola secondo la quale l'assegno va versato direttamente al figlio maggiorenne nel caso in cui vi sia un notevole divario nei redditi dei due genitori, e le modeste risorse economiche del genitore con il quale il figlio vive appaiono insufficienti ad assicurare quel minimo di adeguate prestazioni di cui lo stesso ha bisogno sotto il profilo alimentare, di vestiario e di svago²².

Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze²³.

A tal fine, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, ex art. 11, lett. a, l. 19 gennaio 1955 n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata²⁴.

E' illegittima, altresì, la mancata corresponsione del contributo per i mesi in cui il figlio maggiorenne ha lavorato, dal momento che l'assegno costituisce la rata di un complessivo contributo che spetta ugualmente fino a quando giudizialmente non si accerti che lo stesso non è più dovuto²⁵.

²⁰ Cass., sez. I, 28 gennaio 2008 n. 1761; Cass., sez. I, 2 dicembre 2005 n. 26259.

²¹ Trib. Marsala 2 marzo 2007, *Dir. Fam.* 2007, 2, 799

²² Trib. Messina 5 aprile 2007

²³ Cass., sez. I, 19 ottobre 2006 n. 22491

²⁴ Cass., sez. I, 11 gennaio 2007 n. 407

²⁵ Trib. Bologna 4 giugno 2007, *Guida al Diritto* 2008, 12, 70

8. A fronte della titolarità *sostanziale* del diritto al mantenimento, la giurisprudenza aveva riconosciuto, altresì, la legittimazione processuale del figlio maggiorenne ad agire *iure proprio* in giudizio per ottenere la liquidazione e il pagamento del relativo assegno periodico²⁶. Tale legittimazione era considerata, tuttavia, *concorrente* con la legittimazione, del genitore convivente, il quale, continuando a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, era legittimato a domandare – *iure proprio* e non *ex capite filiorum* – sia il rimborso di quanto da lui in precedenza anticipato (e dovuto, invece, dall'altro genitore), sia il contributo per il mantenimento futuro del figlio stesso²⁷.

Tra la legittimazione del figlio e quella del genitore non sussisteva alcun litisconsorzio necessario; anzi, nell'ipotesi di giudizio instaurato dal genitore convivente, si era ritenuto²⁸ che, in mancanza dell'intervento del figlio nel giudizio pendente, la sentenza di condanna doveva considerarsi emessa solo in favore del genitore convivente, con la conseguenza che il figlio non aveva titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente.

In presenza, tuttavia, di questa duplice legittimazione ad agire verso il genitore non convivente, si poneva il problema del rapporto tra il diritto del figlio maggiorenne e quello del genitore non convivente, che – secondo la giurisprudenza più recente²⁹ – doveva essere risolto in base ai principi della solidarietà attiva, applicabili in via analogica.

La nuova legge ha innovato, invece, rispetto ai principi giurisprudenziali di legittimazione concorrente tra genitore convivente e figlio maggiorenne. L'art. 155 *quinquies* c.c. prevede, infatti, che di regola, salvo una diversa determinazione del giudice, l'assegno sia versato direttamente all'«avente diritto» che certamente, nelle intenzioni del legislatore, è il solo figlio maggiorenne.

Si tratta di stabilire, tuttavia, se – pur in mancanza di una diversa statuizione da parte del giudice – possa comunque ritenersi ammessa, secondo i principi generali, l'azione per il rimborso *pro quota* degli esborsi effettuati da un genitore in via esclusiva per il mantenimento del figlio maggiorenne. Laddove, invero, il genitore adempiente abbia provveduto per intero al mantenimento del figlio maggiorenne, anche sotto il vigore delle nuove norme non può negarsi la legittimazione a recuperare *pro quota* gli esborsi effettuati, in applicazione in tal caso dei principi della solidarietà passiva dell'obbligazione, che consente l'azione di regresso.

Sul piano processuale, deve escludersi che, per addivenire alla «*diversa determinazione del giudice*», occorra la partecipazione al giudizio del figlio maggiorenne, il quale, però, potrebbe intervenire (art. 105 c.p.c.) per opporsi alla richiesta del genitore, oppure agire in futuro per domandare la revoca del provvedimento e pretendere il pagamento diretto.

Altra parte della giurisprudenza, tuttavia, pare essersi in prevalenza accostata a posizioni prudentziali, secondo cui l'art. 155 *quinquies*, comma 1, seconda parte, c.c., lungi dall'escludere il diritto "iure proprio" del genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell'assegno di contribuzione al loro mantenimento, si limita a dettare, in seno ai giudizi di separazione personale o di divorzio, delle modalità meramente attuative dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non convivente con i figli: ne consegue che anche nell'attuale assetto normativo delineatosi in seguito all'entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, sarebbe inammissibile l'intervento volontario del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione o di divorzio.

La norma dell'art. 155 *quinquies* c.c. introduce, pertanto – secondo questa impostazione – la peculiare possibilità per il giudice, nel disporre il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, di emettere un provvedimento a favore di terzo quando l'avente diritto non sia parte processuale del procedimento (come nei giudizi di separazione o divorzio)³⁰.

Altra parte della giurisprudenza³¹ ritiene, invece, che – pur nel silenzio normativo sulle forme processuali con le quali il diritto può essere fatto valere – il figlio maggiorenne sia titolare della legittimazione a partecipare, ancorchè limitatamente alla propria pretesa all'assegno periodico, al giudizio di separazione e divorzio tra i genitori;

²⁶ Cass., sez. I, 21 giugno 2002 n. 9067, in *Giust. Civ. Mass.*, 1064

²⁷ Cass., sez. I, 3 aprile 2002 n. 4765, in *Famiglia*, 2003, p. 200, con nota di N. Quadrucci; Cass., sez. I, 16 febbraio 2001 n. 2289, in *Giur. it.*, 2002, I, 1, c. 1183

²⁸ Cass., sez. I, 21 giugno 2002 n. 9067, cit.

²⁹ Cass., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8007, che afferma l'applicabilità dell'art. 1298 c.c., secondo cui *nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta per l'interesse esclusivo di alcuno di essi*; con la conseguenza che, nel rapporto tra figlio maggiorenne e genitore convivente, deve ritenersi che sussista l'interesse esclusivo del figlio e che quest'ultimo abbia diritto, pertanto, a beneficiare dell'intera somma eventualmente riscossa dal coniuge convivente a titolo di mantenimento futuro del figlio maggiorenne.

³⁰ Trib. Catania 14 aprile 2006

³¹ Trib. Lodi 12 gennaio 2007.

L'inammissibilità dell'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio speciale, con la conseguente necessità per il medesimo di agire soltanto in via ordinaria, oltre a realizzare un'inutile proliferazione dei giudizi, non consentirebbe di determinare congruamente l'importo del contributo economico a carico del genitore obbligato, atteso che tale quantificazione implica una valutazione complessiva dei redditi di entrambi i genitori, che non può essere disgiunta dalla determinazione delle altre componenti economiche – quali l'assegno nei confronti dell'altro coniuge e l'assegnazione della casa familiare – di tal che la trattazione di tali problematiche non può che svolgersi in un unico giudizio;

Proprio nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio il giudice ha cognizione dell'intera situazione familiare e può, quindi, meglio valutare gli elementi che potrebbero indurlo a disporre che l'assegno per il figlio maggiorenne sia, o continui ad essere, versato al genitore convivente.

Una volta riconosciuta al figlio maggiorenne la legittimazione a partecipare al giudizio di separazione o divorzio per tutelare le proprie pretese patrimoniali, debba essere coerentemente affermata la legittimazione del medesimo anche a chiedere la modifica delle precedenti statuizioni.

Con riguardo, invece, all'azione che il figlio maggiorenne intenda proporre per ottenere il mantenimento nei confronti del genitore separato o divorziato, è controverso se egli debba agire in via ordinaria (come riteneva la giurisprudenza prima dell'entrata in vigore delle nuove norme), oppure se egli possa utilizzare il più agile e celere procedimento in camera di consiglio. Quest'ultima appare certamente la soluzione preferibile, posto che la decisione del giudice sulle modalità di mantenimento del figlio maggiorenne costituisce pur sempre una "modifica delle condizioni di separazione o divorzio" e può incidere anche sulle ridefinizione degli ulteriori aspetti patrimoniali della separazione o del divorzio (mantenimento del coniuge o di altri figli minorenni, assegnazione della casa familiare, ecc.).

9. L'art. 155 quinquies, comma 2, c.c. sancisce che *"Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori"*.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, parte della giurisprudenza³² ha ritenuto, a ragione, la necessità di un'interpretazione restrittiva.

E' palese, invero, l'intento del legislatore di dettare una norma *protettiva e a favore* degli figli maggiorenni portatori di handicap grave, al fine di garantire loro un mantenimento anche in assenza di domanda dai medesimi specificamente proposta.

La norma è inserita in un contesto in cui palesemente il legislatore si riferisce a provvedimenti a contenuto patrimoniale nell'interesse dei figli. Pertanto, non è possibile applicare ai figli maggiorenni portatori di handicap grave l'istituto dell'affidamento condiviso, perché l'istituto dell'affidamento, poiché disciplina l'esercizio della potestà, presuppone necessariamente la presenza di un minore.

Il maggiorenne, o è capace, e allora decide da sé con chi vivere, o è incapace ma in questo caso, proprio perché con la maggiore età è venuta meno la presunzione legale di incapacità, soccorrono altri istituti (l'interdizione, l'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno) volti a "tutelare" il soggetto debole, sostituendosi al predetto o affiancandolo (a seconda degli istituti) nella manifestazione della volontà.

L'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 non è solo quello psichico; può essere anche quello meramente fisico (il legislatore parla di "minorazione, singola o plurima" che "abbia ridotto l'autonomia funzionale").

Ne consegue che se il figlio maggiorenne portatore di handicap grave è persona capace di intendere e di volere, non vi sono ragioni perché la sua capacità debba essere compressa sotto il profilo della manifestazione di volontà nella scelta del luogo o del genitore con cui vivere; non c'è ragione, infatti, per trattarlo diversamente da un figlio maggiorenne privo di handicap; se, viceversa, il figlio maggiorenne è portatore di un handicap grave che limita o esclude la sua capacità di agire, sarà necessario che tale incapacità sia legalmente accertata, in modo che la sua volontà possa esprimersi attraverso il soggetto che l'ordinamento ha predisposto a sua protezione e con le forme previste dal legislatore.

³² Trib. Padova 22 maggio 2006.